

STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI

Dottori Commercialisti - Revisori Legali

Via G. Bovini 41 - 48123 Ravenna (RA)

www.consulentiassociati.ra.it

Dott. Vincenzo Morelli
Dott. Paolo Mazza
Dott. Marcello Toso

Tel. +39 0544 501881
Fax +39 0544 461503
info@consulentiassociati.ra.it

A tutti i clienti

Ravenna 22 ottobre 2024

Circolare N. 10/2024

LE NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO OMNIBUS"

Rif.: D.L. n. 113/2024 convertito dalla Legge n. 143/2024

Recentemente è stato convertito il c.d. "Decreto Omnibus".

In sede di conversione, in aggiunta alla conferma di diverse agevolazioni tra cui il c.d. "Bonus sponsorizzazioni sportive", sono state introdotte alcune novità, quali:

- l'accoppiata, per i soggetti ISA, dell'adesione al **concordato preventivo biennale 2024 - 2025 e sanatoria 2018 - 2022**;*
- il c.d. "Bonus natale", a favore dei lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000, con un figlio e/o il coniuge a carico.*

Con la presente circolare, predisposta anche con il supporto di materiale edito da SEAC, si forniscono informazioni sugli argomenti in oggetto.

REGIME IVA ASSOCIAZIONI / SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

È stata **differita all'01.01.2025 la soppressione del regime di esclusione dall'IVA** per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni **enti non commerciali nei confronti dei propri associati**, con l'introduzione dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, DPR n. 633/72 e dell'estensione del regime IVA **forfetario disciplinato dall'art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale** che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 65.000.

BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

È stata confermata in sede di conversione, l'estensione del credito d'imposta agli investimenti effettuati nel periodo **10.08.2024 - 15.11.2024** da parte di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore ad euro 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2023 (prodotti in Italia) almeno pari ad euro 150.000 e fino ad un massimo di euro 15 milioni.

NUOVE OPERAZIONI CON ALIQUOTA IVA RIDOTTA DEL 5%

È stata confermata in sede di conversione l'applicazione **dell'aliquota IVA ridotta del 5%** ai corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti negli appositi albi regionali / nazionali, nel caso in cui gli stessi non rientrino nelle fattispecie di esenzione IVA.

L'aliquota ridotta si applica **sempreché** le prestazioni non siano esenti IVA, come nel caso delle prestazioni di insegnamento sportivo impartite da enti senza fini di lucro.

“BONUS NATALE” LAVORATORI DIPENDENTI

È stata prevista, per il 2024, l'erogazione di un'indennità di euro 100, c.d. “*Bonus natale*”, rapportata al periodo di lavoro e non concorrente alla formazione del reddito complessivo, ai lavoratori dipendenti che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- reddito complessivo non superiore ad euro 28.000, al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, considerando anche la quota esente dei redditi dei c.d. “*impatriati*”;
- con coniuge e almeno un figlio riconosciuto / adottivo / affidato fiscalmente a carico ovvero almeno un figlio fiscalmente a carico:
 - per il quale l'altro genitore manca / non ha riconosciuto il figlio naturale;
 - adottivo / affidato / affiliato del solo contribuente;
- e assenza del coniuge in quanto il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
- IRPEF lorda sul reddito da lavoro dipendente superiore alla relativa detrazione, ovvero euro 690 per i contratti a tempo indeterminato ed euro 1.380 euro per i contratti a tempo determinato.

I datori di lavoro:

- erogano l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità, previa richiesta del lavoratore, tenuto ad attestare la sussistenza delle predette condizioni;
- in sede di conguaglio, verificano la spettanza dell'indennità e provvedono all'eventuale recupero in caso di non spettanza;
- compensano il credito maturato a seguito del riconoscimento di tale indennità dal giorno successivo all'erogazione in busta paga della stessa.

**ACCOPIATA CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) 2024 - 2025
E SANATORIA 2018 - 2022**

Sono state introdotte una serie di novità finalizzate a rendere “*più appetibile*” l'adesione al concordato preventivo biennale da parte dei contribuenti.

L'Agenzia delle Entrate recentemente ha **fornito una serie di chiarimenti in merito alla disciplina del nuovo istituto**.

Con l'intento di aumentare l'appetibilità di adesione al CPB è stata approvata una specifica disposizione che consente ai soggetti ISA l'“*accoppiata*” CPB 2024 - 2025 e sanatoria annualità 2018 - 2022.

La sanatoria, o meglio il “*regime di ravvedimento*”, delle predette annualità prevede la graduale determinazione del maggior imponibile e dell'imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA, con un contestuale allungamento dei termini di decadenza dell'accertamento (anche nei confronti dei soggetti che non utilizzano la sanatoria).

SANATORIA 2018 - 2022 SOGGETTI ISA CHE ADERISCONO AL CPB 2024 - 2025

I soggetti ISA che aderiscono, entro il 31.10.2024, al CPB 2024 - 2025 possono applicare il “*regime di ravvedimento*”, versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'IRAP (se dovuta) così determinata.

BASE IMPONIBILE IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E RELATIVE ADDIZIONALI

La base imponibile è costituita dalla differenza tra il **reddito** d'impresa / lavoro autonomo **dichiarato** in ciascuna annualità e l'**incremento** dello stesso calcolato applicando al reddito dichiarato le seguenti misure percentuali:

5%	punteggio ISA pari a 10
10%	punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10
20%	punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8
30%	punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6
40%	punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4
50%	punteggio ISA inferiore a 3

Per il 2018 / 2019 / 2022 la **misura dell'imposta sostitutiva** è così individuata:

10%	punteggio ISA pari o superiore a 8
12%	punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8
15%	punteggio ISA inferiore a 6

Per il 2020 e 2021, in considerazione dell'emergenza COVID-19, l'imposta sostitutiva è diminuita del 30%.

L'imposta sostitutiva da versare per ciascuna annualità, comunque, **non può essere inferiore ad euro 1.000**.

BASE IMPONIBILE IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRAP

Con riguardo all'IRAP, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il **valore della produzione netta (VAP)** dichiarato in ciascuna annualità e l'**incremento dello stesso calcolato nelle predette misure ai fini delle imposte sui redditi**. Per il 2018 / 2019 / 2022 l'imposta sostitutiva dell'IRAP è pari al 3,90%. Per il 2020 e 2021, in considerazione dell'emergenza COVID-19, l'imposta sostitutiva è diminuita del 30%. Per l'imposta sostitutiva IRAP **non è previsto alcun importo minimo**.

Sostanzialmente la misura delle imposte sostitutive dovute per la sanatoria in esame può essere individuata dalla seguente tabella.

Punteggio ISA	Base imponibile imposta sostitutiva (*)	SANATORIA 2018 - 2019 - 2022		SANATORIA 2020 - 2021	
		Imposta sostitutiva I.L.D.D.	Imposta sostitutiva IRAP	Imposta sostitutiva I.L.D.D.	Imposta sostitutiva IRAP
10	5%	10%	3,90%	7%	2,73%
≥ 8 - < 10	10%			8,40%	
≥ 6 - < 8	20%	10,50%			
≥ 4 - < 6	30%				
≥ 3 - < 4	40%	15%			
< 3	50%				

(*) *Reddito d'impresa / lavoro autonomo o VAP dichiarato per l'annualità di riferimento.*

Non è obbligatorio sanare/ravvedere tutte le annualità, ma è consentito farlo anche solo per una o più annualità a scelta del contribuente.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE DOVUTE PER LA SANATORIA

Il versamento delle imposte sostitutive va effettuato in un'**unica soluzione**, entro il 31.03.2025 oppure **ratealmente**, in un massimo di 24 rate mensili maggiorate degli interessi al tasso legale.

In caso di pagamento rateale, la sanatoria, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. La sanatoria non si perfeziona se il pagamento (unica soluzione / prima rata) è successivo alla notifica di un P.V.C. / schema di atto di accertamento ovvero di un atto di recupero di crediti inesistenti.

BENEFICI DELLA SANATORIA

A seguito del pagamento di quanto dovuto sono **inibiti gli accertamenti per il 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 del reddito d'impresa / lavoro autonomo** ex artt. 39, D.P.R. n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/72, salvo il verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) decadenza dal CPB;
- b) applicazione di una misura cautelare, personale / reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.LGS n. 74/2000, ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt.

4 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti), 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate), 10-ter (omesso versamento IVA) e 10-quater, comma 1 (indebita compensazione), nonché dell'art. 2621 (false comunicazioni sociali), c.c. e degli artt. 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni / utilità di provenienza illecita) e 648-ter 1 (autoriciclaggio), c.p., commessi dal 2018 al 2022;

c) mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione.

Nei casi previsti dalla lett. b) ed in caso di mancato pagamento di una rata, la decadenza riguarda esclusivamente l'annualità di riferimento.

DIFFERIMENTO TERMINI DECADENZA ACCERTAMENTO

Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024 - 2025 e che utilizzano, per una o più annualità dal 2018 al 2021 la sanatoria in esame, **i termini di decadenza per l'accertamento** relativi alle annualità definite, **sono prorogati al 31.12.2027.**

In ogni caso, per i soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024 - 2025, i predetti termini di decadenza dell'accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Studio Consulenti Associati.

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale.

Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.